


Imparite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti con la nota prot. n. 04/103 del 22/05/201;

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere inviata:

- 1) Dichiarazione del proprietario, del Progettista o del Direttore dei Lavori che attesti la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, nonché la certificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto e il luogo ove si intendono conferire i rifiuti, allegando il modello C&D di cui all'art. 39 della L.R. 45/2007;
- 2) Dichiarazione del Proprietario e del Progettista/Direttore dei Lavori attestante che la gestione delle terre e rocce da scavo avverrà nel rispetto della normativa vigente relativamente al caso specifico che ricorre (materiale di scavo non asportato dal sito di produzione, materiale di scavo asportato da sito di produzione avviandolo a smaltimento o recupero, materiale di scavo asportato da sito di produzione con presentazione del piano di utilizzo di cui al DM 161 del 10/08/2012);

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



19 FEB. 2016

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarli all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

LUCA COLASCIANO



Viale Annunziata n. 53 - 66100 Chieti -

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Angela Falcone

Prot. n. 169

Chieti, 02 FEB. 2016

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 885

Pratica n. 1701

INTERVENTO IN COMUNE DI ORTONA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda presentata al Suap il 14/01/2015 prot. n. 054 da Gabriele Stefanelli nato a Maglie il 05/02/1980, in qualità di Responsabile Deposito Costiero di Ortona con procura della ditta ENI spa con sede in Roma Piazzale E. Mattei n.l. P.I. 00905811006, per "adeguamento riserva idrica e sala pompe antincendio" nel deposito costiero di Ortona, in località San Pietro, distinto in casato al foglio 23 particella n. 47, ricompreso in Zona DI destinata ad insediamenti di carattere industriale, dell'vigene PRG;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall'ing. Nicolò Richeri iscritto all'Albo degli ing. della Provincia di Savona al n. 1534 e dal Geom. Luca Colasciano iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia dell'Aquila con il n. 1930;

VISTA la documentazione presentata dal richiedente successivamente integrata con la nota acquisita al prot. 137 provv. Del 21/12/2015;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- parere favorevole del Responsabile del terzo Settore - Asseto del Territorio del Comune di Ortona di cui alla nota prot. n. 7358 del 12/03/2015;
- parere favorevole del Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria di Chieti presidio di Ortona del 31/03/2015 prot. n. 168;
- parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti di cui alla nota prot. n. 04103 del 22/05/2015;
- Attestato di deposito ai sensi della L.R. 138/96 prot. n. 7646 del 20/03/2015, rilasciato dal Servizio Attività Tecniche Territoriali Sismiche della Provincia di Chieti;

VISTO il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire;

DATO ATTO che il presente Permesso a Costruire ricade nei casi di Permesso gratuito;

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

RILASCIÀ

Alla ditta ENI spa con sede in Roma Piazzale E. Mattei n.l. P.I. 00905811006, nella persona del Responsabile Deposito Costiero di Ortona Sig. Gabriele Stefanelli nato a Maglie il 05/02/1980.

PERMESSO DI COSTRUIRE

per "adeguamento riserva idrica e sala pompe antirientro" nel deposito costiero di Ortona in località San Pietro, distinto in censo al foglio 23 particella n. 47, ricompreso in Zona D1 destinata ad insediamenti di carattere industriale, dell' vigente P.R.G., sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circoscrizione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi, secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza del Permesso stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3. Sono, altresì, realizzabili mediante domanda di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali domande di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4. Le varianti che comportino modifiche della sezione, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 14/06/1939 e della L. 1497 del 29/09/1971 e simili ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dalla S.U.A.P. previa acquisizione del parere degli Enti terzi.

5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 1/03/1992) ed alla Circolare del Ministero L.L.P.P. n. 37406/STC (G.U. n. 19) S.O. del 16/08/1993 ed in particolare:

- il Construktor dovrà presentare domanda presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
- il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.

6. La Ditta incaricata del presente Permesso, a richiesta, avvolta e prima di dare inizio alle opere, dovrà dare comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo sportello Unico dell'Associazione Chitigno-Ortonese di S. Giovanni Teatino ed ottenere il presente nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.

7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'inizio dell'imposta accertata dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalare per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chitigno-Ortonese di Chitigno, prima dell'inizio dei lavori.

8. Nel caso di sospensione dell'imposta accertata o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà dare immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.

9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al registro albo professionale ai sensi del D.P.R. n. 1086/071.

10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 1086/071.

11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella, recante numero, data e titolo del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ha il diritto di essere preceduta tutta l'assistenza richiesta.

12. Nelle mansioni del ruolo pubblico, che devono essere svolte esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità dannosa agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà dare immediatamente avviso all'Ufficio competente.

13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'aposta Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per

esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino o brava rifiutato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con nastro o murato. Gli accessi e movimenti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni ampio sportone dovrà essere munito di lamina a vetri soffiati che dovrà essere accessa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante: "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il progettista o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quelli l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'iscrizione dell'avvenimento da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo depositati con Decreto del Ministero dell'Int. Comm. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).

16. Per gli edifici alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventivo richiesta, i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei presunti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.

17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) ed anche le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chitigno-Ortonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2000, con la prova dell'avvenuto accoglimento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accoglimento ai sensi dell'art. 3 e 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 (convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/1/1991) dovrà essere fornita allegando copia autenticata della ricevuta della denuncia di accoglimento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciato dall'U.T.E. competente per territorio, in caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dal interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 (testo vigente).

19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'Esattore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2000. L'inosservanza di quanto sopra e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

21. E' fatto obbligo infitte di rispettare le prescrizioni di cui:

- al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante: "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

- al D.M. 20/11/1987 recante: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

- alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della legge quadro n. 104 del 5/02/1992;

- alla L. 46 del 5/03/1990 recante: "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili; e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;

- alla L. 55 del 19/03/1990 recante: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fatti salvi anche i Permessi di Costruire deve acquisire apposita certificazione antimafia ex la predetta legge, quando sempre, ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenta la domanda di permesso ed edificare per attività imprenditoriali economico-dominanti;

- al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;

- D.Lgs. 636 del 19/09/1994 e s.m.i.: "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

pareri, nella ora, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni coinvolte.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI